



Bruxelles, 26.7.2024
C(2024) 5550 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26.7.2024

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015

CCI 2014IT06RDRP013

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26.7.2024

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015

CCI 2014IT06RDRP013

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 7885 della Commissione dell'11 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2024) 562 della Commissione del 24 gennaio 2024.
- (2) Il 27 giugno 2024 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il 17 luglio 2024 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e hanno

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj>.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj>).

fornito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione. La presente richiesta di modifica comprende una variazione degli obiettivi quantificati rilevante ai fini della soglia del 50 % di cui all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (8) La modifica dei finanziamenti nazionali integrativi inseriti nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri previsti dal medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (9) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta, Italia, trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 17 luglio 2024.

Articolo 2

Le parti II e III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11 novembre 2015 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 27 giugno 2024.

Articolo 4

È approvata la modifica dei finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inseriti nel programma di sviluppo rurale.

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj).

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26.7.2024

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

